

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2670 del 26/05/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARONE DI PARABOSCHI E CARINI. ATTIVITÀ: COLTIVAZIONE CEREALI E ORTAGGI SVOLTA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA COLOMBARONE N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2768 del 26/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

#### Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARONE DI PARABOSCHI E CARINI (C.F. 00154640338), con sede legale in Monticelli d'Ongina, via Colombarone n. 2, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po in data 3/03/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 33901, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*coltivazione cereali e ortaggi*" da svolgersi nello stabilimento sito in Monticelli d'Ongina, via Colombarone n. 2, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 45683 del 24.03.2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 48834 del 29/03/2021;

**Atteso** che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, risulta che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è relativa al titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett.a) del DPR 59/2013 richiesto dalla ditta Società Agricola Colombarone di Paraboschi e Carini per n° 2 scarichi (**S1** e **S2**) di acque reflue domestiche come di seguito specificati:

- scarico (**S1**) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle cucine del fabbricato "Sub. 1 e 2", trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff, un pozzetto degrassatore ed un impianto di fitodepurazione a vassoi assorbenti (superficie totale pari a 22 mq - dimensionato per 4 A.E.);
- scarico (**S2**) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle cucine del fabbricato "Sub. 9", trattate con un sistema costituito da una fossa Imhoff, un pozzetto degrassatore ed un impianto di fitodepurazione a vassoi assorbenti (superficie totale pari a 33 mq - dimensionato per 6 A.E.);
- gli scarichi S1 e S2 recapitano in corpo idrico superficiale "fosso di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Valletta Barraco" (come individuato nella tavola "planimetria scarichi" del febbraio 2021 allegata all'istanza);

**Rilevato** che:

- con nota prot. n. 54034 del 8/04/2021 è stato chiesto al Comune di Monticelli d'Ongina, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in pubblica fognatura;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta dell'atto di assenso sopracitato e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, lo stesso si intende acquisito;
- con nota prot. n. 4270 del 14.4.2021, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha rilasciato al Comune di Monticelli d'Ongina parere favorevole, con prescrizioni, relativamente agli scarichi (**S1** e **S2**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ("fosso di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Valletta Barraco");

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-  
rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARONE DI PARABOSCHI E CARINI (C.F. 00154640338), con sede legale in Monticelli d'Ongina, via Colombarone n. 2, per l'attività di "coltivazione cereali e ortaggi" da svolgersi nello stabilimento sito in Monticelli d'Ongina, via Colombarone n. 2, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli scarichi **S1** e **S2** di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
2. **di impartire** per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "fosso di scolo aziendale" confluyente nel Canale Consortile di bonifica "Valletta Barraco", le seguenti prescrizioni:
  - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
  - b) i vassoi assorbenti dovranno essere riempiti, a partire dal fondo, con uno strato di ghiaione lavato (40/70) per uno spessore di circa 15-20 cm., onde facilitare la ripartizione del liquame, seguito da uno strato di ghiaietto lavato (10/20) dello spessore di circa 15 cm. come supporto alle radici; sopra lo strato di ghiaietto dovrà essere posto un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm. di una miscela costituita da terreno e torba su cui saranno messe a dimora le piante;
  - c) l'impianto di trattamento dovrà essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane: si dovrà, pertanto, oltre a convogliare le acque meteoriche in corpo idrico superficiale, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
  - d) per la scelta delle essenze da piantare si dovrà tener conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità; è buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime; per il mantenimento delle funzioni evaporative si dovrà provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
  - e) i pozzetti d'ispezione posti a valle dei vassoi assorbenti dovranno essere sempre accessibili per le verifiche di funzionalità dell'impianto da parte dell'Autorità Competente;

- f) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori e delle Fosse Imhoff dovranno risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- g) al fine di ottenere una buona efficienza del sistema depurativo, dovrà essere periodicamente prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità Competenti;
- h) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso: a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- i) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale consortile con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

### 3. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- in caso di modifica dei manufatti di immissione la ditta dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza;

### 5. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

### Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpa;e.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**